

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio 2 - Investimenti in Agricoltura
UO S2-3 Viticoltura ed Enologia

Palermo 09/05/2023

Risposta a _____

del _____

Prot.n.101404

Circolare n° 01 del 09/05/2023

Oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

ALL'IRVO
VIA LIBERTA'
PALERMO

direzione.vitevino@regione.sicilia.it

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
(Confagricoltura)
Via Mario Rapisardi, 9
PALERMO

fedsicil@confagricoltura.it

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Remo Sandron, 63
PALERMO

ciasicilia@cia.it

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
(COLDIRETTI)
Via Libertà,102
PALERMO

sicilia@coldiretti.it

ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
Via A. Borrelli n.3
PALERMO

segreteria@legacoopsicilia.coop

ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
Via Ugo La Malfa
PALERMO

sicilia@confcooperative.it

ALLA A.G.C.I. SICILIA
Via Simone Cuccia 11- 90144 PALERMO
info@agci-sicilia.it

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

ALL'ASSOVINI
VIALE REGIONE SICILIANA 401
PALERMO
info@assovinisicilia.it

ALL'UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
Piazza Ottavio Ziino 33
PALERMO
info@unicoopsicilia.it

AI CONSORZIO DI TUTELA VINI DOC SICILIA
Viale Regione Siciliana 401
PALERMO
info@consorziodocsicilia.it

ALLA FEDERAZIONE ORDINI DEGLI AGRONOMI DELLA
REGIONE SICILIA
Via Caravaggio 8
90145 – Palermo
federazionesicilia@conaf.it

AL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI
PERITI AGRARI LAUREATI PROV. TRAPANI PALERMO
AGRIGENTO
collegio.trapani@peritiagrari.it
collegio.palermo@peritiagrari.it
collegio.agrigento@peritiagrari.it

AI CONSORZIO DI TUTELA VINI DOC ETNA
Via Dei Cappuccini, 2
95100 – Catania
consorzio@etnadoc.com

AI CONSORZIO PER LA TUTELA VINI DOCG CERASUOLO di
VITTORIA
Piazza Libertà - 97100 – Ragusa
info@cerasuolovittoria.eu

CONFEDERAZIONE DI PRODUTTORI AGRICOLI
COPAGRI
sicilia@copagri.it

ASSOENOLOGI SICILIA
sezione.sicilia@assoenologi.it

Alla Federazione Regionale degli Ordini
Dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia
protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it

*Al Coordinamento Regionale dei Periti Agrari
E dei Periti Agrari Laureati
c/o Interprovinciale Caltanissetta ed Enna
colleggio.caltanissetta@pec.peritiagrari.it*

*Alla Federazione Regionale degli Agrotecnici e
Degli Agrotecnici laureati della Sicilia
Federazione.sicilia@pecagrotecnici.it*

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

ispettorato.agricoltura.ag@certmail.regione.sicilia.it
ispettorato.agricoltura.cl@certmail.regione.sicilia.it
ispettorato.agricoltura.ct@certmail.regione.sicilia.it
ispettorato.agricoltura.en@certmail.regione.sicilia.it
ispettorato.agricoltura.me@certmail.regione.sicilia.it
ispettorato.agricoltura.pa@certmail.regione.sicilia.it
ispettorato.agricoltura.rg@certmail.regione.sicilia.it
ispettorato.agricoltura.sr@certmail.regione.sicilia.it
ispettorato.agricoltura.tp@certmail.regione.sicilia.it

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2117/2021 modifica il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, integrato a sua volta dal regolamento delegato (UE) n.273/2018 e dal regolamento di esecuzione (UE) n.274/2018, ambedue della commissione dell'11 dicembre 2017 e ss.mm. E ii per quel che riguarda il Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il MASAF, con D.M. n. 6449010 del 19 Dicembre 2022, recepisce le disposizioni indicate nel citato Reg. (UE) 2117/2021, stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015.

La normativa di cui sopra viene recepita con il presente provvedimento, che ha altresì lo scopo di fornire le indicazioni operative per l'adeguamento delle aziende al Sistema di autorizzazioni. Nelle more che si attui il passaggio da schedario viticolo analogico a schedario grafico si utilizzano entrambe le definizioni.

Si richiama la circolare 5852 del 25 ottobre 2016, il MISAF ha fissato alcuni principi sul trasferimento delle autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti e il D.M. 935 del 13 febbraio 2018 che introduce nuove disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e sulle eventuali deroghe.

Infine l'art. 83 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 attribuisce alla Regione la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 69 commi da 1 a 6 e comma 8.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, si intende per:

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.

Regioni: le Regioni e le Province autonome.

Autorità competenti: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le Province autonome.

Agea: Agea coordinamento.

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.

Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2018/273 e ss. mm. e ii.

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2018/274 e ss. mm. e ii.

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;

Unità Vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento;

Schedario viticolo grafico: strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Superficie vitata: ai sensi dell'articolo 44 del regolamento UE di esecuzione n. 2016/1150 e ss.mm. e ii., la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Parcella viticola: (altrimenti denominata particella viticola ai sensi del regolamento delegato, articolo 2, comma 1, lettera c)): Parcella agricola, come definita all'articolo 67(4) (a) del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento delegato o per autoconsumo familiare, se censito.

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività, identificata attraverso il CUA

1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La circolare stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015 e che in ogni caso sono valide fino al 31/12/2023, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

2) AUTORIZZAZIONI

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

1. A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del D.M.649010 del 19/12/2022.
2. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui all'allegato I del D.M.649010 del 19/12/2022 ai richiedenti che presentano apposita domanda al MISAF.
3. Le autorizzazioni sono gratuite e generalmente non trasferibili, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.

3) ESENZIONI DAL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI

Le norme che disciplinano il sistema di autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 62 paragrafo 4 del Regolamento, come novellato dall'articolo 1 punto 10 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 non si applicano alle superfici destinate:

- a scopi di sperimentazione;
- alla coltura di piante madri per marze;
- esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;
- a nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;
- per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche

3.1) Impianti per scopi di sperimentazione

Gli Enti o Istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo e che intendono realizzare un progetto di ricerca o di sperimentazione dovranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticoltura ed Enologia" corredata del progetto di sperimentazione che si intende realizzare; quest'ultimo, oltre il referente scientifico e responsabile del progetto di ricerca, dovrà riportare gli obiettivi, la durata della sperimentazione e le modalità di attuazione.

L'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione può essere commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato, come sancito dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 di cui all'art.3 del D.M. 649010 del 19/12/2022 comma 3. Al termine del periodo di sperimentazione il vigneto dovrà essere estirpato entro il termine della campagna vitivinicola in atto e le relative spese saranno a carico dell'Ente o Istituzione scientifica che lo ha condotto per gli scopi scientifici anzidetti.

L'ente responsabile del progetto è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticoltura ed Enologia", ogni anno ed entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato d'avanzamento della ricerca in corso e sui risultati ottenuti.

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

Le richieste dovranno essere presentate all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticoltura ed Enologia" corredate da:

1. Il progetto di sperimentazione con il nominativo del referente scientifico e responsabile della ricerca;
2. La dichiarazione del responsabile della ricerca nella quale lo stesso afferma di essere a conoscenza della destinazione dei prodotti, ovvero che gli stessi non potranno essere messi in commercio e di assumersi altresì l'impegno all'estirpazione del vigneto, al termine della sperimentazione, e che le spese relative all'estirpazione saranno integralmente sostenute dall'Ente o Istituzione titolare della ricerca.
3. Scheda di validazione del fascicolo aziendale relativa ai terreni ove si intende realizzare la sperimentazione.
4. Planimetria della zona che si intende destinare alla sperimentazione.

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria delle domande presentate, nonché gli eventuali controlli aziendali necessari per la verifica dell'idoneità delle superfici all'impianto.

Il richiedente è tenuto a comunicare l'avvenuto impianto all'Amministrazione, Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticoltura ed Enologia" entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso, aggiornando la scheda delle superfici vitate ed il fascicolo aziendale.

Le superfici eventualmente non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente. Eventuali proroghe della durata della sperimentazione potranno essere concesse previa presentazione di motivata richiesta all'Amministrazione, presso il Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticoltura ed Enologia", entro trenta giorni dalla data di termine attività precedentemente comunicata con la iniziale richiesta di autorizzazione.

L'estirpazione di una superficie relativa ad un impianto per scopi di sperimentazione, di cui al presente paragrafo, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del relativo paragrafo della presente circolare.

Gli impianti per scopi di sperimentazione autorizzati anteriormente all'1 Gennaio 2023 sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite, al momento dell'autorizzazione, sull'utilizzo delle superfici interessate dalla sperimentazione. Al termine del periodo autorizzato relativo alla durata della sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui alla presente circolare.

3.2) Superfici destinate alla coltura di piante madri marze

I conduttori di aziende vivaistiche singole e/o associate possono richiedere all'Amministrazione, Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo (Modello PMM) l'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri marze. La richiesta conterrà tutte le necessarie informazioni relative alle superfici da destinare all'impianto in argomento, nonché la durata

della produzione della coltura di piante madri per marze. Potranno essere autorizzate eventuali proroghe di tale periodo, previa richiesta da inoltrarsi all'ufficio di cui sopra.

L'autorizzazione è concessa, limitatamente per le varietà iscritte al catalogo nazionale, ai vivaisti in possesso della autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica rilasciata dagli Osservatori per le malattie delle piante dislocati nel territorio (Palermo ed Acireale) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 214 del 19 agosto 2005 art. 19.

Il vivaista deve seguire le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, previste dal D.P.R. n. 1164/1969 e dal D.M. 8/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione all'impianto di P.M.M viene rilasciata previo parere favorevole dei Funzionari Delegati al Controllo Vivai Viticoli di competenza territoriale.

Il beneficiario dell'autorizzazione all'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri marze è obbligato a procedere all'impianto entro la 2° campagna viticola successiva al rilascio della stessa pena la decadenza dal beneficio.

I vivaisti devono comunicare all'Amministrazione, Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, la realizzazione dell'impianto entro 30 giorni dalla posa delle barbatelle.

Qualora non si rilevino rischi di turbativa di mercato, il richiedente potrà commercializzare l'uva prodotta dai campi di piante madri marze. La commercializzazione potrà essere effettuata previa richiesta scritta, trasmessa all'Amministrazione, Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticoltura ed Enologia", Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, e successiva conseguente autorizzazione da parte dello stesso ufficio. Qualora il conduttore non sia interessato alla commercializzazione dell'uva prodotta dal campo piante madri marze, lo stesso è obbligato ad asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invaiaura, ad eccezione di un numero non superiore a cinque piante su cento per ciascun clone o biotipo al fine di consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie effettuate dagli organi cui compete tale compito. L'avvenuta distruzione dell'uva dovrà essere comunicata all'Amministrazione, Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi, Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, e per conoscenza al Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticoltura ed Enologia" entro il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di commercializzazione delle uve ottenute, il conduttore dovrà consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie da parte degli organi competenti, prima di procedere alla vendita del prodotto.

L'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze all'Amministrazione, Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo. Le spese di estirpazione sono a carico del conduttore. In

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

alternativa l'impianto potrà essere destinato alla produzione di uva per la commercializzazione se il produttore utilizza una propria autorizzazione.

Gli impianti di piante madri marze autorizzati anteriormente all'1 Gennaio 2023 sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite, al momento dell'autorizzazione, sull'utilizzo delle superfici interessate dall'impianto. Al termine del periodo autorizzato di produzione e coltivazione delle piante madri, si applicano le disposizioni di cui alla presente circolare.

I nuovi impianti per la coltura di piante madri per marze verranno inseriti nel registro per nuovi impianti destinati alla produzione di piante madri marze presso il Servizio 4 – Servizio fitosanitario regionale e lotta all'agropirateria, Area 3 Coordinamento gestione generale dei programmi Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo. Lo stesso Ufficio comunica al MISAF. e, per conoscenza, al Servizio 2, U.O. S2.03 – "Viticoltura ed Enologia" entro il 30 settembre di ogni anno, le superfici autorizzate.

L'estirpazione di una superficie relativa ad un impianto per coltura di piante madri marze, di cui al presente paragrafo, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del relativo paragrafo della presente circolare.

3.3) Impianti destinati al solo consumo familiare

Il produttore che impianta una superficie vitata, la cui produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Servizio Agricoltura competente per territorio utilizzando il Modello CIF ed allegando allo stesso una fotocopia dell'estratto di mappa in cui dovrà essere evidenziato l'area interessata dall'impianto, ed eventualmente dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, nel caso di conduzione di fondi non di proprietà (affitto, comodato, etc.).

Il produttore dichiarerà altresì di essere a conoscenza dell'obbligo di non impiantare nella sua azienda, per le finalità di consumo familiare, una superficie a vigneto maggiore a ha 0.10.00 e a non commercializzare la produzione ottenuta dalla superficie oggetto della comunicazione.

L'impianto si intende automaticamente autorizzato dopo 30 giorni dalla domanda; entro tale termine il competente Ufficio Servizio Agricoltura potrà trasmettere al richiedente eventuali osservazioni e/o richieste di integrazione documenti.

Qualora, a seguito di controlli, venga riscontrata una superficie maggiore al limite massimo suindicato, la superficie vitata eccedente sarà estirpata a spese del viticoltore; inoltre, qualora vengano accertate infrazioni al divieto di commercializzazione delle uve, l'intera superficie verrà estirpata a spese del viticoltore.

Fino al momento dell'estirpazione i prodotti provenienti dalle superfici da estirpare dovranno essere avviati alla distillazione.

L'estirpazione di una superficie, di cui al presente paragrafo, ovvero destinata a produrre uve per il consumo familiare, non dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del relativo paragrafo della presente circolare.

Qualora il produttore acquisisca un'autorizzazione per nuovi impianti che comporti l'aumento della superficie vitata aziendale, quella destinata a produrre uva per il consumo familiare automaticamente dovrà essere registrata come superficie vitata dell'azienda nell'ambito della stessa autorizzazione, la quale, pertanto, dovrà contenere anche la superficie vitata destinata al consumo familiare.

Le superfici destinate ad uso familiare, secondo i criteri suindicati, dovranno essere annotate nell'apposito registro istituito presso gli Uffici per il Territorio.; in tale registro verranno altresì annotate eventuali infrazioni riscontrate relativamente al mancato rispetto del limite massimo di superficie o alla commercializzazione del prodotto proveniente da tali vigneti.

3.4) Superfici destinate a esproprio

Il produttore che perde una determinata superficie vitata a seguito di esproprio, secondo la vigente normativa, per motivi di pubblica utilità, ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105% della superficie persa. Il produttore ha l'obbligo della registrazione della nuova superficie impiantata sullo Schedario viticolo nonché al relativo aggiornamento del fascicolo aziendale. I produttori interessati dovranno presentare la domanda, corredata di documentazione probante, all'Ufficio Servizio Agricoltura competente per territorio che effettuerà l'istruttoria e i relativi controlli in osservanza della vigente normativa in materia, ed emetterà il conseguenziale provvedimento autorizzativo.

Il procedimento istruttorio dovrà essere definito entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) verbale di consistenza da parte dell'Ente espropriante e/o atto di notifica di esproprio (quest'ultimo dovrà riportare, oltre agli estremi catastali, anche le caratteristiche agronomiche e colturali del vigneto espropriato ed estirpato);
- b) certificati o visure catastali e planimetria catastale nella quale venga individuato con esattezza il posizionamento del vigneto espropriato ed estirpato;
- c) scheda di validazione del *Fascicolo Aziendale*.

In conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'Articolo 1 del Regolamento delegato, l'estirpazione di una nuova superficie impiantata ai sensi del presente paragrafo dà luogo al rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'Art. 66 del Regolamento.

4) REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

- 4.1. La gestione del sistema di autorizzazioni è attuata mediante l'implementazione e l'aggiornamento nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- 4.2. Il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.
- 4,3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è consentito il trasferimento del diritto di reimpianto.
- 4,4. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunica alla Regione la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello Schedario viticolo grafico.

5) AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI

5.1) Criterio di ammissibilità

1. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella già a vigneto nonché di quella soggetta a vincoli all'impianto del vigneto pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.
2. Le richieste di cui al comma 1 contengono:
- a) la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
- b) l'impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale, nazionale e motivi fitosanitari.
3. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto, salvo quanto previsto al comma 2 lettera b), non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

5.2) Autorizzazione per i nuovi impianti

1. Le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie maggiore tra:
- a) la superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente;
- b) la superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente.
2. Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

3. Il Ministero rende noto, con decreto direttoriale, entro il 30 novembre di ogni anno, il criterio di cui al comma 1, adottato sulla base di proprie scelte strategiche, nonché la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva.

4. Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall'articolo 46 del regolamento.

5.3) Procedura per le domande di autorizzazione per i nuovi impianti

1. Le domande per le autorizzazioni di cui al punto 5 sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN.

Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni differenti. In particolare, saranno considerate ammissibili le richieste effettuate da produttori dal cui fascicolo aziendale risulti in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione. Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto. Ai fini della compilazione della domanda i codici ammissibili degli usi del suolo, consentiti dal sistema, sono i seguenti: "**651** (*coltivazioni arboree specializzate*)", "**655** (*arboreto consociabile con coltivazioni erbacee*)", "**666** (*aree seminabili*)", "**685** (*coltivazioni arboree promiscue*)", "**638** (*pascolo polifita*)", con esclusione dei seguenti prodotti: "214", "788", "330", "163", "003", "380", "382", "391", "449", "460", "461", "502", "504", "561". Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli, non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti. Le richieste vengono raccolte in ambito SIAN a livello nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno.

2. Il Ministero comunica alle Regioni competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN dell'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente, entro il termine perentorio indicato dal Ministero, può rinunciare a tale autorizzazione senza incorrere in sanzioni. La rinuncia deve essere effettuata utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA. Il beneficiario che non utilizzi, entro i termini previsti della validità, l'autorizzazione assegnata, è soggetto a sanzione come da normativa vigente. Nel caso in cui un produttore, che abbia ottenuto un'autorizzazione di nuovo impianto e che conduca un vigneto destinato al consumo familiare, a norma di quanto previsto al precedente paragrafo 1.c) della presente circolare e pertanto superficie esente dal sistema delle autorizzazioni, voglia trasformare tale superficie in vigneto produttivo, l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. *Esempio: il vigneto*

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino. In tal caso il produttore, che trasforma in vigneto produttivo una superficie esente dal sistema delle autorizzazioni, dovrà adeguarla alle norme regionali vigenti.

5.4) Rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti

Le autorizzazioni hanno una validità di tre anni dalla data del rilascio. Non sono previste deroghe alla durata della validità, fatta eccezione per eventuali cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" così come definite dal regolamento 1306/2013 articolo 2 comma 2.

Le autorizzazioni rilasciate annualmente per nuovi impianti non possono usufruire degli aiuti relativi alla Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" dell'OCM Vino; la realizzazione di nuovi impianti può tuttavia essere finanziata con la Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020.

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica e con Modello CAI, comunica all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata
- gli estremi catastali dell'impianto
- la superficie dell'impianto
- data impianto
- informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, irrigazione, etc.) necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

La comunicazione di avvenuto impianto comporta il contestuale aggiornamento del Registro e l'attivazione dei procedimenti amministrativi regionali necessari per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

5.5) Subentro in un'autorizzazione

Il principio della non trasferibilità delle autorizzazioni, definito al paragrafo "Disposizioni di carattere generale" della presente circolare, ha come obiettivo il rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute, ed evitare ogni speculazione (*considerandum* 56 del regolamento 1308/2013) nonché dalle precisazioni di cui alla nota Ministeriale prot.5852 del 25 ottobre 2016. Tuttavia sono previste delle eccezioni nei casi in cui sia accertata l'impossibilità dell'uso celere e diretto dell'autorizzazione e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

In particolare, fermo restando che è consentito il trasferimento dell'autorizzazione per eredità, a causa del decesso del produttore titolare dell'autorizzazione stessa, l'erede legittimo sarà tenuto all'utilizzo entro il tempo residuo della durata in essa indicata. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata (donazione). Non sono previste deroghe alla non trasferibilità nei casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia realizzato di persona.

Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione, assumono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

5.6) Criteri di priorità

Alcuni dei criteri riportati all'art.8 del D.M.649010 del 19/12/2022 vengono stabiliti annualmente dalla Regione e successivamente comunicati al MASAF entro il 30 gennaio di ogni anno.

6) AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI

6.1) Autorizzazioni per reimpianti da estirpo

1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta agli Uffici dell'Agricoltura del Territorio. Tale autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata. L'estirpo di impianti non autorizzati non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto.

2. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di concessione.

3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, le autorizzazioni per reimpianti da estirpo, concesse dall'entrata in vigore del regolamento 2021/2117, che riguardano la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l'estirpazione, hanno validità di sei anni dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell'autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l'estirpo (Sistema semplificato).

Qualora il richiedente effettui il reimpianto, su superficie diversa rispetto alla superficie estirpata, tale reimpianto risulta privo di autorizzazione ed in assenza di altre autorizzazioni valide, il richiedente deve procedere, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento 1308/2013, ad estirpare il vigneto realizzato.

4. L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. La

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018.

6.2) Procedura per le domande di autorizzazioni per reimpianti da estirpo

1. Nelle more della piena disponibilità delle procedure informatiche SIAN, le richieste e le comunicazioni devono essere presentate all'Ufficio del Territorio di competenza, in forma cartacea, utilizzando la modulistica, allegata al presente atto. L'autorizzazione sarà rilasciata al conduttore che ha inoltrato domanda ed ha effettuato l'estirpazione. Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un conduttore non proprietario del fondo vitato, dovrà essere allegata dichiarazione di consenso all'estirpo da parte del proprietario del vigneto, con il quale si autorizza il conduttore ad effettuare l'estirpo e ad intestarsi l'autorizzazione al reimpianto, che verrà rilasciata dall'Ispettorato. Nella richiesta di intenzione all'estirpo (mod. CIE), da presentare entro e non oltre il 30 marzo della stessa campagna, deve essere indicata la superficie che si intende estirpare e le particelle che saranno oggetto di estirpazione.

La richiesta di rilascio dell'autorizzazione deve avvenire ,entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l'estirpazione Il mancato rispetto del termine non consente alle Regioni di concedere l'autorizzazione per il reimpianto.

Le superfici oggetto di estirpazione devono:

- ★ essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale;
- ★ essere regolarmente registrate allo schedario viticolo senza anomalie;
- ★ essere oggetto della “dichiarazione di vendemmia e/o produzione” riferita alla campagna vitivinicola in corso e alla campagna precedente, anche in caso di superfici non in produzione;
- ★ essere inserite nel Registro delle Superfici Estirpate.

2. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello Schedario, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022.

6.3.) Registro delle Superfici Estirpate

Al fine di permettere alla Regione, o all'Ufficio territoriale il controllo delle superfici estirpate e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto è istituito in ambito SIAN il Registro delle Superfici Estirpate.

La registrazione dell'estirpazione nel Registro delle Superfici Estirpate è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto. Il registro delle superfici estirpate contiene le seguenti informazioni: a) CUA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata; b) Regione di Riferimento; c) Superficie estirpata (espressa in mq); d) Superficie residua; e) Data di estirpo; f) Riferimenti catastali della superficie estirpata.

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

La Regione, mediante gli Ispettorati competenti per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo (mod. CIE), effettua le verifiche amministrative ed i controlli in loco su almeno il 50% delle richieste presentate nel corso della campagna vitivinicola. Al fine del riconoscimento della superficie vitata, il responsabile del procedimento, si avvale sia del Sw "misurino" o del GIS, se tali verifiche risultassero NON esaustive può effettuare i controlli ex-ante direttamente in campo.

Il controllo amministrativo riguarda:

- ★ la verifica della completezza e correttezza della documentazione prevista ed espressamente riportata nel modello CIE;
- ★ la verifica dell'esistenza del vigneto da estirpare sulla base dei dati dello schedario viticolo in assenza di anomalie e controllo delle orto-foto;
- ★ la verifica della superficie vitata oggetto di estirpazione che non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, cioè sia presente nello schedario senza anomalie;
- ★ la verifica di eventuali vincoli di mantenimento dei vigneti (es. vigneti che hanno beneficiato di contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione vigneti). Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa, eventualmente carente, ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il controllo ex-ante in loco comporta:

- ★ la verifica dell'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione;
- ★ la rispondenza delle caratteristiche del vigneto riportate dal produttore all'atto della presentazione della richiesta.
- ★ L'esito dei controlli è riportato nel verbale istruttorio per l'estirpazione (VIE).
- ★ Il controllo post, da effettuare almeno sul 50% delle istanze, comporta:
 - ★ la verifica dell'avvenuta estirpazione totale dei ceppi;
 - ★ l'aratura del terreno.

L'esito dei controlli è riportato nel verbale di verifica estirpazione (VVE). A seguito di istruttoria conclusasi positivamente, lo stesso Ufficio Territoriale rilascia il nulla osta all'estirpazione del vigneto che viene trasmesso, preferibilmente a mezzo PEC, alla ditta richiedente. Il produttore, se entro 60 giorni NON riceve il nulla osta all'estirpazione, può effettuare l'estirpo del vigneto che, salvo diniego, deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno.

Dopo aver effettuato l'estirpazione del vigneto, il produttore entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori e, comunque non oltre la fine della campagna viticola in corso (cioè 31 Luglio), comunica, su apposito modello l'avvenuta estirpazione: mod. CAE per la procedura standard, mod. CES per la semplificata.

Il produttore deve dichiarare la data di esecuzione delle relative operazioni e l'eliminazione completa dei ceppi. La comunicazione deve essere corredata di documentazione fotografica geo-referenziata relativa allo stato dei luoghi post estirpazione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di esecuzione dell'estirpazione del vigneto, l'Ufficio competente per il territorio.:

- ★ effettua le verifiche amministrative;
- ★ aggiorna il Registro delle superfici estirpate;
- ★ aggiorna lo schedario viticolo, dandone comunicazione agli sportelli vitivinicoli, se non presenti;
- ★ effettua i controlli in loco sul almeno il 50% delle comunicazioni di avvenuta estirpazione presentate nel corso della campagna viticola;
- ★ comunica alla ditta l'esito istruttorio.

Per le comunicazioni di avvenuta estirpazione di vigneti oggetto di aiuto pubblico afferente la misura OCM vino "Ristrutturazione e riconversione vigneti", si applicano le disposizioni previste dal bando regionale.

E' consentito, da parte di eventuali aventi diritto, il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nel registro. A tal fine, vale la stessa casistica prevista per il subentro delle autorizzazioni di cui al Punto 2b) della presente circolare. Il subentro avviene previa richiesta scritta avanzata da parte degli aventi diritto nella quale dovrà essere evidenziata valida motivazione (rientrante quindi nei casi di cui sopra) che giustifichi il subentro richiesto.

6.4) Reimpianto su medesima superficie estirpata (Procedura semplificata)

Un produttore che estirpa una superficie vitata (o parcella vitata) e intende reimpiantare sulla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, entro e non oltre 6 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata.

In questo caso il viticoltore, presenta, una comunicazione intenzione all'estirpo (modello CIE) secondo la tempistica sopra riportata; mentre la comunicazione di avvenuto estirpo (modello CES) dovrà essere presentata sempre entro le date sopra riportate; tale comunicazione ha valore di domanda di autorizzazione e la data di estirpo rappresenta la data di inizio della validità dell'autorizzazione.

Di conseguenza l'Amministrazione, dopo le verifiche sopra indicate, comunicherà alla ditta il codice di autorizzazione assegnato.

Rimangono immutati gli obblighi di comunicazione di avvenuto impianto di cui al paragrafo precedente.

A titolo di esempio: se l'intenzione di estirpo viene presentata il 30 settembre del 2020 (o 30 marzo 2021), il viticoltore, può effettuare l'estirpo solo dopo i 60 giorni dalla comunicazione, cioè dopo il 30 novembre 2020 (o 30 maggio 2021) e in ogni caso, entro e non oltre il 30 Giugno 2021, deve comunicare l'avvenuta estirpazione.

Tale comunicazione funge al contempo anche da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione, con termine ultimo di validità tre anni dalla data di estirpo.

6.5) Reimpianto su qualunque superficie ammissibile (Procedura standard)

Un produttore che estirpa una superficie vitata e che intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall'estirpo, e/o comunque in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard.

In questo caso il viticoltore, presenta, una comunicazione intenzione all'estirpo (modello CIE) secondo la tempistica sopra riportata a cui seguirà la comunicazione di avvenuto estirpo (modello CAE) nei modi e nei tempi sopra riportate. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dopo il Nulla Osta o trascorsi i 60 giorni avvalendosi del silenzio assenso.

L'Amministrazione, dopo le verifiche sopra indicate, aggiorna il Registro delle superfici estirpate con la generazione dell'identificativo (cod. S1XXXXXXXXXXXX) di superficie estirpata e comunica alla ditta; questo fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto (modello RAE), che dovrà essere presentata entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

Trascorse due campagne dalla estirpazione (data dell'estirpazione come dichiarata dal produttore) la superficie presente nel Registro delle superfici estirpate non può più essere utilizzata per richiedere un'autorizzazione al reimpianto.

L'autorizzazione al reimpianto è rilasciata, su richiesta del produttore, per una superficie corrispondente a quella iscritta nel Registro delle superfici estirpate.

L'Ufficio Territoriale competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda:

- ★ effettua il controllo della superficie presente nel Registro delle superfici estirpate, nonché la verifica in fascicolo della conduzione di adeguata superficie per l'impianto;
- ★ converte la corrispondente superficie dal Registro delle superfici estirpate;
- ★ genera, tramite applicativo del portale SIAN, l'autorizzazione al reimpianto nel Registro delle autorizzazioni con relativo identificativo (Cod. A1XXXXXXXXXXXX)
- ★ comunica al produttore l'avvenuta iscrizione dell'autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni con la trasmissione della relativa Autorizzazione all'impianto.

A titolo di esempio: se l'estirpo avviene a novembre 2020 (oppure a marzo 2021), il viticoltore comunica l'estirpo entro e non oltre il 30 giugno 2021 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro e non oltre il 31 luglio 2023. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2026).

6.6) Reimpianti anticipati,

Con la procedura di reimpianto anticipato, al produttore viene consentito di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, esclusivamente nell'ambito del territorio regionale, un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare su apposito modello (RRA) una domanda all'Ufficio Territoriale competente. La procedura del reimpianto anticipato sopra descritta potrà essere consentita a condizione che il produttore:

- ★ non detenga autorizzazioni al reimpianto, o comunque non in numero sufficiente, per impiantare a vite tutta la superficie;
- ★ presenti una garanzia fideiussoria che, in ogni caso, dovrà coprire i costi per l'estirpo coatto;
- ★ dichiarare di essere a conoscenza dell'obbligo, nel corso dei quattro anni, di non produrre vino da commercializzare proveniente simultaneamente dalle due superfici.

Il produttore che vorrà avvalersi della procedura per il reimpianto anticipato, successivamente alla presentazione telematica della domanda, dovrà inoltrare istanza all'Ufficio del Territorio competente (Modello RRA).

Alla domanda dovrà essere allegata una garanzia fideiussoria a favore dell'Ufficio del Territorio competente, la cui validità sarà non inferiore a 6 anni. Il valore della garanzia è pari al 100% del costo di estirpazione coatto del vigneto determinato ad ettaro dall'Amministrazione. Lo svincolo della garanzia verrà rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo di avvenuta estirpazione. Il valore di riferimento per il costo di estirpazione coatto del vigneto è stabilito in € 5.000,00/ha.

Qualora i terreni dell'azienda, nella quale verrà effettuato il reimpianto anticipato, ricadano in diverse provincie, il reimpianto potrà essere effettuato anche su superfici ricadenti in due o più provincie, a condizione che le stesse superfici appartengano a categorie pari o superiori a quella della superficie estirpata.

Alla domanda devono essere allegati:

- ✂ scheda validata del *Fascicolo Aziendale*;
- ✂ scheda delle superfici vitate con le U.V. allineate al *Fascicolo Aziendale* e prive di anomalie;
- ✂ planimetria catastale del fondo su cui si intende realizzare il vigneto con l'esatto posizionamento dell'impianto sulla/e relativa/e particella/e;
- ✂ dichiarazione del conduttore che il vigneto esistente è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ✂ garanzia fideiussoria originale, stipulata a favore dell'Ufficio del territorio di competenza, per gli ettari o le frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto di estirpazione, della durata suindicata e comunque valida fino al momento in cui sarà effettuata l'estirpazione;
- ✂ dichiarazione del conduttore, resa ai sensi di legge, sulla destinazione delle uve, in cui sia garantito che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto;

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

✦dichiarazione del produttore di essere a conoscenza dell'obbligo di mettere in circolazione prodotti vitivinicoli ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici in oggetto solo se destinati alla distillazione da cui non può essere in ogni caso distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;

✦dichiarazione del produttore con l'impegno ad effettuare l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate dandone comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuta estirpazione, all'Ufficio del Territorio competente ;

✦dichiarazione di non possedere autorizzazioni al reimpianto o comunque non in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie interessata.

L'Ufficio del Territorio competente acquisita la domanda e la documentazione, avvia il procedimento istruttorio e lo definisce entro 120 giorni, provvedendo al rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato e dandone comunicazione alla ditta, allegando copia del Modello CAI che verrà utilizzato dalla ditta per comunicare l'avvenuto impianto.

Il conduttore sarà tenuto ad effettuare l'impianto entro la fine della campagna successiva alla data di rilascio dell'autorizzazione al reimpianto anticipato, dandone comunicazione scritta all'Ufficio del Territorio competente (Modello CAI) entro e non oltre i successivi 60 giorni naturali e consecutivi, previo aggiornamento del *Fascicolo Aziendale*.

L'Ufficio del Territorio competente procederà quindi d'ufficio ad aggiornare la scheda delle superfici vitate.

Nel caso in cui il conduttore non realizzi l'impianto entro i termini stabiliti, dovrà riproporre istanza all'Ufficio del Territorio competente per la campagna successiva nei termini sopra esposti.

Entro la fine del quarto anno dalla data di realizzazione dell'impianto, il produttore deve effettuare l'estirpazione corrispondente, dandone comunicazione all'Ufficio del Territorio competente (Modello CAE) entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione della stessa, previo aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

L'Ufficio del Territorio competente verifica con sopralluogo aziendale l'avvenuta estirpazione, emana la liberatoria della garanzia fideiussoria entro 10 giorni dalla data del sopralluogo ed aggiorna d'ufficio la scheda delle superfici vitate.

Nel caso in cui il conduttore non estirpi il vigneto che ha generato l'autorizzazione, lo stesso è considerato irregolare ai sensi della vigente normativa e pertanto soggetto sia all'estirpazione coatta a carico del conduttore, sia al pagamento delle sanzioni previste.

6.7) Procedimento di impianto/reimpianto

Il produttore che dispone di un'autorizzazione per nuovi impianti o di un'autorizzazione al reimpianto, regolarmente iscritta nel Registro delle autorizzazioni, può procedere, entro il termine di validità della

Dirigente del Servizio 2: Gaetano D'Anna ☎ 091 7076118 ✉ agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it
Dirigente UO S2-3: Giuseppe Bono ☎ 091 7076185 7076118 ✉ agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it
✉ PEC.dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 – 13:00 mercoledì ore 15:00 – 18:00
Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 Palermo

stessa, a impiantare/reimpiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda. Entro sessanta giorni dalla messa a dimora delle viti, il produttore presenta, allo Sportello Vitivinicolo, competente per territorio, la dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto/ reimpianto, tramite apposito Modello CAI.

Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi della/e autorizzazione/i all'impianto utilizzata/e, i riferimenti catastali della superficie impiantata, la superficie impiantata, la data di impianto, le informazioni di carattere tecnico della superficie vitata impiantata (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento, ecc).

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, lo Sportello Vitivinicolo, effettua le verifiche amministrative:

- ★ aggiorna la corrispondente superficie dal Registro delle autorizzazioni (funzione UTILIZZO);
- ★ aggiorna lo schedario viticolo;
- ★ allinea i dati al fascicolo aziendale;
- ★ effettua i controlli in loco sul 50% delle dichiarazioni di reimpianto/impianto presentate nel corso della campagna viticola.

Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata sia inferiore rispetto a quanto iscritto nel Registro delle autorizzazioni, la superficie residua può essere utilizzata entro la scadenza prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore dovrà presentare un'ulteriore dichiarazione di avvenuto impianto/reimpianto.

7) CONVERSIONI, MODIFICHE, COMUNICAZIONI,

7.1) Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto in capo ai produttori

1. I titolari di diritto di impianto presentano agli Uffici del Territorio competenti le richieste di conversione in autorizzazione fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.

2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2023 ma non ancora convertiti in autorizzazioni, resta a disposizione del Ministero e può formare oggetto di nuove autorizzazioni a norma dell'articolo 64 del regolamento, da rilasciare entro il 31 dicembre 2025.

3. Il Ministero assegna le autorizzazioni di cui al comma 2, in aggiunta alle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del D.M.649010 del 19/12/2022, a partire dall'anno 2024 ed entro il 31 dicembre 2025.

4. Gli Uffici del Territorio competenti concedono le autorizzazioni, di cui al comma 1, entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

7.2) Sovrainnesto

Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto di superfici vitate deve presentare domanda all'Ufficio del territorio competente redatta secondo il Modello "S" allegando la seguente documentazione:

- Scheda validata del *Fascicolo Aziendale*;
- Scheda delle superfici vitate con le U.V. allineate al fascicolo aziendale e prive di anomalie;
- dichiarazione del conduttore che il vigneto oggetto delle richieste di sovrainnesto è in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- dichiarazione di raccolta uve relativa all'anno precedente in cui risulti la varietà da sostituire.

La superficie vitata oggetto del sovrainnesto deve risultare nella Scheda delle superfici vitate e nel *Fascicolo Aziendale* del conduttore.

L'Ufficio Territoriale competente effettua il controllo amministrativo, prima del sovrainnesto, sul 100% delle richieste di sovrainnesto presentate. Il controllo riguarda:

- ★ la verifica dell'esistenza del vigneto da sovrainnestare sulla base dei dati della Scheda delle superfici vitate;
- ★ la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Durante il controllo amministrativo, e comunque previa richiesta dell'istruttore responsabile del procedimento, potrà essere consentita la presentazione di documentazione integrativa che dovesse risultare necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il controllo amministrativo si conclude con la redazione e sottoscrizione, a cura dell'istruttore, di un apposito verbale con il quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della richiesta di autorizzazione al sovrainnesto. In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.

Per l'autorizzazione al sovrainnesto si applica il principio del silenzio-assenso. Il nulla osta al sovrainnesto si intende rilasciato qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'interessato non riceva comunicazione da parte dell'Ufficio Territoriale competente, di diniego o accoglimento parziale della domanda con l'indicazione delle motivazioni.

Trascorso il periodo di 60 giorni, o successivamente alla comunicazione di accoglimento parziale della domanda, il produttore può procedere al sovrainnesto totale o parziale delle superfici vitate indicate nella domanda.

Ai fini dell'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale, il conduttore è tenuto a comunicare all'Ufficio Territoriale competente la realizzazione del sovrainnesto, utilizzando il Modello "CAS". La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 settembre dell'anno in cui è avvenuto il sovrainnesto. L'Ufficio Territoriale competente provvederà quindi ad aggiornare d'ufficio la Scheda delle superfici vitate.

E' fatto obbligo agli Uffici Territoriali competenti mantenere un fascicolo delle domande di sovrainnesto, con i relativi provvedimenti adottati e le notifiche di sovrainnesto.

8 CONTROLLI E SANZIONI

1. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione per nuovi impianti, concessa nel corso del relativo periodo di validità, è soggetto a quanto disposto dalla legge n. 238/2016, articolo 69 comma 3 e comma 5.

2. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle modalità attuative, di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 71 del regolamento e all'articolo 46 del regolamento delegato e dell'articolo 69 della legge 238/2016.

3. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti, nonché di altre situazioni valutate dall'Autorità competente comportano la non applicazione delle sanzioni previste.

4. Non vengono, altresì, applicate sanzioni in caso di errori nella compilazione della domanda indipendenti dalla volontà del richiedente e legati ad errori di sistema o del soggetto istruttore.

5. In ottemperanza all'articolo 69 (violazioni in materia di potenziale vitivinicolo) del testo unico del vino LEGGE n. 238 del 12 dicembre 2016, e in particolare ai sensi del comma 3, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione (95%).

La legge n° 238 del 12 dicembre 2016 al comma 4 stabilisce che qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

La legge n° 238 del 12 dicembre 2016 al comma 5 stabilisce che il produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

Per comprovate e documentate motivi di salute, che impediscono la realizzazione dell'impianto, non si applicano le sanzioni sopra riportate.

9) ELENCO DEI VIGNETI AD IGT ED ALBI DELLE D.O.C. E D.O.C.G.

Per l'iscrizione all'elenco dei vigneti I.G.T. le ditte dovranno presentare apposita richiesta (Modello 2) ai sensi della Circolare n. 20 (prot. 36920 del 20/06/2012), disponibile su sito istituzionale dell'Amministrazione.

10) IMPIANTI IRREGOLARI

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013, i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, l'Amministrazione procederà all'estirpazione coatta degli impianti indicati come irregolari entro il termine di due anni successivi alla scadenza dei quattro mesi concessi al produttore per l'estirpo. I costi di estirpazione saranno a carico dei produttori interessati.

In attesa dell'estirpazione, le uve ed i prodotti ottenuti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo ai fini della distillazione a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore all'80% volume.

Fatte salve eventuali precedenti sanzioni imposte, i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione, sono soggetti a ulteriori sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata ed alla durata dell'inadempienza,, comunque determinate ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

11) REGISTRAZIONI E COMUNICAZIONI

Gli Uffici competenti per il territorio tengono la registrazione e comunicano al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 2, U.O. S2.03– "Viticoltura ed Enologia", per la successiva trasmissione al MISAF e all'U.E., entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola, le seguenti informazioni:

- ★la superficie totale delle autorizzazioni di nuovo impianto concesse;
- ★la superficie totale dei vigneti destinati al consumo familiare dei viticoltori, unitamente all'elenco dei conduttori autorizzati a coltivare tali vigneti.

Inoltre dovranno comunicare:

- ★la superficie totale delle autorizzazioni di reimpianto rilasciate,
- ★la superficie totale delle autorizzazioni di reimpianto "anticipato".

Alla presente circolare si allegano i modelli da utilizzare:

- 1.Modello MDA - Modello Dichiarazione Assenso (unico)
- 2.Modello CIE - Comunicazione Intenzione Estirpo
- 3.Modello CAE - Comunicazione di Avvenuta Estirpazione (Procedura standard)
- 4.Modello CES - Comunicazione di avvenuta Estirpazione Semplificata
- 5.Modello RAE - Richiesta Autorizzazione a seguito di estirpo
- 6.Modello CAI - Comunicazione di Avvenuto Impianto
- 7.Modello AIS - comunicazione Avvenuto Impianto esente da autorizzazione
- 8.Modello RRA - Richiesta di Reimpianto Anticipato
- 9.Modello ERA - Comunicazione di Avvenuta Estirpazione da Reimpianto Anticipato
- 10.Modello S - Richiesta Autorizzazione al Sovrainnesto
- 11.Modello CAS - Comunicazione di Avvenuto Sovrainnesto
- 12.Modello RVP - Richiesta autorizzazione per Vigneto a scopi Sperimentali
- 13.Modello PMM - Richiesta Autorizzazione impianto vigneto destinato per Pianti Madri di Marze
- 14.Modello CIF - Comunicazione impianto destinato al Consumo Familiare
15. Modello RCR- Richiesta Cambio Regione
- 16.Modello VIE- Verbale Istruttorio Estirpazione
- 17.Modello VVE – Verbale Verifica Estirpazione

La presente Circolare annulla e sostituisce la precedente Circolare Assessoriale n. 6 del 11 Gennaio 2016 e la nota integrativa prot.21674 del 26 maggio 2020.

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs. N.39/93*